

Verbale di accordo

Il giorno 4 luglio 2005 in Roma presso la sede ANIGAS di Roma,

premesse quanto disposto dal D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni in materia di previdenza integrativa;

visto quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995 n. 335 e seguenti di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

atteso che la normativa prevista dalla legge n.1084/71 e seguenti, non è coerente con gli obiettivi di liberalizzazione del settore previsti dal D. Lgs. 164/00;

ribadita la necessità di individuare ed adottare, per tutti i dipendenti delle aziende associate, forme di previdenza complementare coerenti con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 124/93;

ANIGAS, ASSOGAS e FEDERESTRATTIVA e le organizzazioni sindacali nazionali UGL Energia e FAILE CISAL, in ottemperanza agli impegni assunti con la stipula del CCNL unico di settore Gas/acqua 1 marzo 2002

convengono

sulla necessità del superamento del Fondo Gas e sulla correlata confluenza verso il sistema di previdenza complementare disciplinato dal D.Lgs. n. 124/93. A tal fine le Parti si attiveranno per proporre a tutti i soggetti Istituzionali competenti l'abrogazione della relativa normativa secondo quanto riportato nell'allegato prospetto.

A tal proposito, oltre a quanto sopra espresso, le parti sostengono che dovranno essere mantenuti dall'ente previdenziale i diritti acquisiti sia ai pensionati in essere sia ai dipendenti in servizio per l'anzianità maturata alla data di chiusura del Fondo gas.

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'aliquota di contribuzione per il finanziamento delle nuove forme di previdenza complementare (che saranno attivate senza soluzione di continuità con la chiusura del fondo gas) non dovrà comportare per le aziende oneri aggiuntivi individuali agli attuali. Nel rispetto di quanto sopra le Parti hanno individuato nell'1,7% il valore della suddetta aliquota contributiva da applicare all'imponibile utile per il calcolo del Fondo Gas, salvo diverso accordo a livello aziendale che – fermo restando il valore economico dell'attuale contributo al fondo gas – preveda una diversa aliquota da applicare su una diversa base imponibile, in relazione alle regole in atto presso i nuovi fondi ai quali sarà versata la contribuzione.

ANIGAS, ASSOGAS e FEDERESTRATTIVA e le organizzazioni sindacali UGL ENERGIA e FAILE CISAL si impegnano ad individuare uno o più fondi complementari coerenti con i criteri previsti dal D. Lgs. n. 124/93 nel rispetto delle peculiarità del settore e delle singole aziende a cui i dipendenti delle stesse potranno aderire.

Le Parti si incontreranno per esaminare eventuali osservazioni circa i criteri di soppressione del fondo gas proposti e/o le valutazioni attuariali degli stessi formulate dall'INPS o dal Ministero del Lavoro.

Letto confermato e sottoscritto

ANIGAS
ASSOGAS
FEDERESTRATTIVA

Demide bvarsto

UGL ENERGIA
FAILE CISAL

ASCI

Criteria per la soppressione fondo integrativo di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas

1

A decorrere dal..... il Fondo integrativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) a favore dei dipendenti delle aziende private del gas è soppresso. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare del Fondo medesimo, nonché la riserva di legge, passa nel pieno possesso e disponibilità dell'INPS, gestione dell'AGO per l'IVS, a cui sarà affidata la corresponsione delle integrazioni in corso di pagamento alla data di soppressione, secondo le vigenti norme di legge, nonché i ratei maturati dagli iscritti alla data di soppressione calcolati e corrisposti come previsto dal successivo punto 2.

2

A tutti gli iscritti al fondo alla stessa data del, di cui al primo comma, sarà riconosciuto - all'atto del pensionamento secondo le norme vigenti nell'AGO per IVS, - un importo aggiuntivo calcolato con i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17 della legge 1084 del 6 dicembre 1971 con riferimento alle retribuzioni dei 12 mesi precedenti la data di soppressione ed all'anzianità maturata alla stessa data.

L'importo così ottenuto sarà congelato e rivalutato ogni anno, a cura dell'INPS, con l'indice relativo alla dinamica delle retribuzioni di settore.

Al momento del pensionamento l'importo risultante sarà corrisposto dall'INPS in aggiunta al trattamento di quiescenza proprio dell'AGO.

Ai soggetti in regime di contribuzione volontaria a norma dell'articolo 38 legge 289 del 27 dicembre 2002, si applica quanto previsto nel presente punto per il personale in servizio.

3

In relazione al decreto legislativo 124/93 e successive modifiche, le singole associazioni dei datori di lavoro e le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative individueranno il fondo complementare cui aderiranno le aziende ed i rispettivi dipendenti.

Considerata la peculiarità del settore ed in deroga a quanto sopra, i soggetti di cui al comma precedente hanno facoltà di individuare in uno specifico accordo i fondi complementari diversi a cui aderiranno singole aziende.

I lavoratori interessati potranno, pertanto, iscriversi a detti fondi secondo le indicazioni in essere presso gli stessi.

4

La misura percentuale di contribuzione ai fondi ex D. Lgs. n. 124/93 sarà determinata in modo che assicuri l'equivalenza con la percentuale di contribuzione al soppresso Fondo al 31.12.2004. In relazione alle diverse condizioni di partecipazione ai fondi complementari cui aderiranno le singole aziende ed i rispettivi dipendenti, fermo restando il valore dell'attuale contributo aziendale (1,7% su imponibile fondo gas) la percentuale contributiva (azienda e dipendente) potrà essere ridefinita in sede aziendale per adeguare la stessa ad una diversa base imponibile in atto presso i nuovi fondi di destinazione.

Daniela Cavonza

[Signature]

5

Ai dipendenti che non optino per l'iscrizione al fondo complementare individuato a norma del punto 3 le aziende accantoneranno annualmente, come complemento al T.F.R., un importo – al lordo dei costi aziendali - pari all'1,7% sulla base imponibile del Fondo Gas così come definite dall'art. 10 della legge 1084/71. A tale accantonamento non si applica alcuna dinamica di rivalutazione.

In caso di successiva adesione del dipendente al fondo complementare, l'azienda sospenderà l'accantonamento aggiuntivo sostituendolo con il contributo previsto per gli iscritti al fondo complementare. Contestualmente l'azienda trasferirà al fondo il montante precedentemente accantonato.

6

La cessione o trasformazione di azienda o qualsivoglia altra operazione sulla struttura dell'assetto azionario che non comporti soluzione di continuità nel rapporto di lavoro mantiene in capo all'azienda subentrante l'obbligo di versamento dei precedenti punti 4 e 5.

7

Le contribuzioni comunque versate fino alla data di soppressione del Fondo gas restano acquisite al medesimo e sono valide a tutti gli effetti.

Il passaggio dalla legge 1084/71 e successive modifiche alla presente normativa avverrà senza soluzione di continuità.

Allegato al verbale di accordo del 4 luglio 2005

David Givanti
CUB

ASO
AP